

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni e normativa di riferimento
- Articolo 3 Competenze
- Articolo 4 Assimilazione a domestico
- Articolo 5 Scarichi in aree servite da pubblica fognatura
- Articolo 6 Autorizzazione allo scarico
- Articolo 7 Presentazione della domanda
- Articolo 8 Durata del procedimento

CAPO II NUOVI SCARICHI

- Articolo 9 Contenuto della domanda
- Articolo 10 Istruttoria

CAPO III NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI INFERIORI A 100AE

- Articolo 11 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti
- Articolo 12 Contenuto della domanda
- Articolo 13 Istruttoria

CAPO IV DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

- Articolo 14 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

CAPO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 15 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione
- Articolo 16 Modifiche dell'autorizzazione
- Articolo 17 Acque Meteoriche

CAPO VI NORME FINALI

- Articolo 18 Efficacia
- Articolo 19 Sanzioni
- Articolo 20 Divieti
- Articolo 21 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- [1] Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'articolo 124, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, così come individuate nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite di pubblica fognatura.
- [2] Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie in un **raggio di 50 m**, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2

Definizioni e normativa di riferimento

- [1] Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.LGS. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nella Legge Regionale 31/05/2006 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, e nel D.P.G.R. 23/05/2003 n. 28/R e successive modifiche e integrazioni.
- [2] Per **autorizzazione** si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
- [3] Per **scarichi che non recapitano in pubblica fognatura** si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato.
- [4] Con il termine **Decreto** si intende il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- [5] Con il termine **Legge Regionale** si intende la legge regionale 31/05/2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
- [6] Con il termine **Regolamento Regionale** si intende il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R.
- [7] Con il termine di **Regolamento del SII**, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'AATO n. 3 , parte II Regolamento di fognatura e depurazione.
- [8] Con il termine di **“abitante equivalente”** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. Per un calcolo del numero degli

abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati (dati tratti dalla linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura a cura dell'ARPAT Dipartimento di Firenze):

- 1 AE ogni 35 mq di superficie lorda di pavimento (o frazione) negli edifici per civile abitazione (oppure 1AE per ogni 100mc di volume abitativo);
- 1 AE ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- 1 AE ogni 5 posti mensa in ristoranti e trattorie;
- 1 AE ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- 1AE ogni 5 addetti in edifici destinati ad uffici ed esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione;
- 1 AE ogni 5 posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- 4 AE ogni WC installato nei per musei, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 3

Competenze

- [1] Per gruppi di più insediamenti recapitanti in un'unica fognatura privata, quindi non di pertinenza pubblica, qualora la stessa raccolga solo acque domestiche l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste nel presente regolamento.
- [2] Qualora la fognatura raccolga anche acque reflue industriali configurandosi pertanto come fognatura industriale l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia.

Articolo 4

Assimilazione a domestico

- [1] Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 nonché quelle di cui allegato n. 1 del Regolamento Regionale.
- [2] Qualora il titolare di un'attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare una istanza di assimilazione all'ufficio Ambiente prima della presentazione della domanda di autorizzazione. L'Ufficio Ambiente provvederà a trasmetterla alla Provincia per accertarne le competenze.
- [3] All'istanza deve essere allegata una relazione redatta da tecnico abilitato indicante i motivi per cui non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura, la tipologia dell'attività con particolare riferimento alle materie prime utilizzate nelle lavorazioni che possano contaminare scarichi e possono pregiudicare l'assimilabilità, l'origine degli scarichi idrici, la loro quantità sia in volume che in abitanti equivalenti e loro caratteristiche qualitative, nonché ogni elemento necessario alla valutazione della assimilabilità.
- [4] L'Ufficio Ambiente comunicherà al richiedente il parere espresso dalla Provincia.

Articolo 5

Scarichi in aree servite da pubblica fognatura

- [1] Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo, dalla normativa vigente, di provvedere ad allacciarsi alla stessa; lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

- [2] In questo ultimo caso, l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati di volta in volta dall'amministrazione comunale, a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento del SII e dalla carta del servizio allegata allo stesso.
- [3] Nei casi di oggettiva impossibilità all'allacciamento o di eccessiva distanza della rete fognaria secondo i criteri previsti nel regolamento del SII, sarà consentito scaricare in differenti ricettori.

Articolo 6

Autorizzazione allo scarico

- [1] Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Ambiente, e sul sito internet del Comune.
- [2] Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti di ispezione il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- [3] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.
- [4] La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
- per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario degli immobili ovvero il titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministrazione di condominio o al legale rappresentante di eventuale consorzio.
- [5] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.
- [6] A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto o altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, mediante la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Ambiente del Comune di Cantagallo.
- [7] In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto di proprietà, uso o abitazione è tenuto a trasmettere al cessionario copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Articolo 7

Presentazione della domanda

- [1] La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
- [2] Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale, è fissato l'onere dovuto per i costi di istruttoria del Comune in **€ 50,00**, per ogni domanda di autorizzazione di nuovi ed esistenti scarichi di acque

reflue domestiche. Tale importo deve essere versato presso la Tesoreria Comunale.

- [3] Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
- [4] In via transitoria, fino al **31 Dicembre 2009**, sono previsti due distinte procedure: nuovi scarichi e scarichi esistenti ed attivi.
- [5] Per gli scarichi con potenzialità superiore a **100 AE** si applica sempre il procedimento relativo ai nuovi scarichi.
- [6] L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Articolo 8

Durata del procedimento

- [1] Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro (60) sessanta giorni da tale data.
- [2] Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato. Il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, entro e non oltre 30 giorni, circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le dovute integrazioni.
- [3] I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- [4] Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione e l'eventuale applicazione delle sanzioni prevista dalla normativa vigente.
- [5] Nel caso di scarichi superiori a 100 AE la durata del procedimento rimarrà sospesa per tutto il tempo intercorrente fra l'inoltro della richiesta e il ritorno al Comune del Parere ARPAT, desumibile dalle date di protocollo in partenza e in arrivo del Comune.

CAPO II NUOVI SCARICHI

Articolo 9

Contenuto della domanda

- [1] La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di permesso di costruire oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.
Nel caso di presentazione contestuale al permesso di costruire l'autorizzazione sarà

rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

Nel caso di presentazione contestuale alla DIA i termini di efficacia della stessa si intendono sospesi fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico.

- [2] In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. La domanda è presentata in doppia copia in bollo di legge.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a **100 AE** sono invece necessarie tre copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.
- [4] Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a **100 AE**, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT.
- [5] Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
 - la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
 - nel caso di scarico di acque reflue domestiche assimilate, dichiarazione di assimilazione.
- [6] Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- [7] Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.
- [8] La relazione tecnica deve fornire: una descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, una descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto per i vari inquinanti, per subirrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso e di manutenzione; deve inoltre fornire la descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo. Nel caso di scarico di acque reflue assimilate la relazione dovrà essere integrata con la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni, origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti

equivalenti.

- [9] Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. La relazione idrogeologica dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:
 - ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);
 - al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs 152/06 relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze dai pozzi o prese d'acqua per uso potabile o altri usi;
 - individuazione di eventuali zone vulnerabili o sensibili
 2. Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;
 3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologica e idraulica.
- [10] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a **100 AE** tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Articolo 10 *Istruttoria*

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE** il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel Decreto, nella Legge Regionale e nel Regolamento Regionale.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del Regolamento Regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a **100 AE**, oltre alle verifiche di cui al comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE**, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- [8] Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO III **NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI** **INFERIORI A 100AE**

Articolo 11

Obblighi per i titolari di scarichi esistenti

- [1] I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, esistenti e attivi ai sensi di legge e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile presso, l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del comune.
- [2] L'Autorizzazione per gli scarichi esistenti non può essere ottenuta oltre il termine ultimo del **31 Dicembre 2009**.
- [3] Successivamente a tale data gli scarichi non autorizzati saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- [4] Per gli scarichi esistenti con potenzialità superiore a **100 AE**, poiché è necessario attenersi comunque ai trattamenti appropriati indicati nella tabella 1 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale, deve essere utilizzato il modello di domanda per i nuovi scarichi.

Articolo 12

Contenuto delle domanda

- [1] La domanda, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e una dichiarazione che l'impianto è stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica
- [2] Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi di cui al precedente art. 9, ad eccezione della eventuale relazione idrogeologica che deve indicare nello specifico che l'impianto così come realizzato non crea e non ha creato in passato inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari né danneggiamenti della falda acquifera.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a **100 AE** gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

- [4] Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte nel caso in cui sia indicato il riferimento di una pratica edilizia in cui i documenti stessi siano già inseriti.

Articolo 13

Istruttoria

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE** il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel Regolamento Regionale e nel presente regolamento.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del Regolamento Regionale se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a **100 AE**, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE**, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, ne viene data comunicazione al richiedente assegnando 60 giorni di tempo per individuare una soluzione adatta. I termini del procedimento vengono sospesi e riprenderanno dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, a seguito di specifica richiesta e per motivate ragioni; trascorso tale termine la domanda sarà archiviata con atto dirigenziale di diniego dell'autorizzazione allo scarico e la diffida dall'utilizzo.
- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- [8] Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.
- [9] In caso di adeguamento alla normativa vigente di un impianto esistente, l'intervento stesso dovrà essere terminato entro **180 (Centottanta)** giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico o, qualora necessario, dalla data di validità dell'atto edilizio, anche nel caso in cui l'immobile sia già utilizzato. In caso contrario l'autorizzazione rilasciata decade e ne deve essere richiesta una nuova, previo pagamento di una sanzione forfettaria di Euro **500,00**. Il termine dei 180 giorni può essere prorogato per motivate e giustificate esigenze.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 14

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

- [1] Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06, nella Legge Regionale e nel Regolamento Regionale e delle norme generali sulla natura e consistenza degli impianti di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.
- Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
- **Ogni impianto di trattamento** deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
 - **Tutti gli impianti** devono essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
 - nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
 - **Impianti ad ossidazione biologica** (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti da ditta regolarmente autorizzata; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso. Tale verifica deve essere condotta e registrata dalla ditta fornitrice o ditta autorizzata;
 - **Sub-irrigazione nel suolo.** Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche;
 - **Fitodepurazione.** Tale impianto deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
- [2] Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

CAPO V

DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 15

Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

- [1] L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.
- [2] La durata delle autorizzazioni è di **4 (Quattro) anni** decorrenti dalla data del rilascio.
- [3] Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni ogni **4 (Quattro) anni**, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato. A tale scopo dovrà essere presentata una dichiarazione utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Ambiente del Comune di Cantagallo. Pena la decadenza dell'autorizzazione tale dichiarazione dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre la data di scadenza.
- [4] L'Amministrazione Comunale può effettuare, anche avvalendosi di soggetti competenti, controlli a campione al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione, il Comune né dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Articolo 16

Modifiche dell'autorizzazione

- [1] Ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero degli abitanti equivalenti, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo idrico ricettore, deve essere espressamente autorizzata con un procedimento analogo a quello di nuova autorizzazione.
- [2] Qualora tali modifiche comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di autorizzazione viene presentata secondo le modalità di cui all'art.4 del presente regolamento.
- [3] Per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

Articolo 17

Acque meteoriche

- [1] Lo scarico delle acque meteoriche "**AMPP**" (**acque meteoriche prima pioggia**) assimilate ad "**AMDNC**" (**acque meteoriche dilavanti non contaminate**) e/o le stesse "**AMDNC**" non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici e

assimilati, le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo quali fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.

Si Intende per AMPP assimilate ad “AMDCNC” le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, che non siano entrate in contatto con altre acque piovane e derivino:

a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgono le attività individuate al regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 del 31 Maggio 2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

b) da altre superfici impermeabili, diverse di cui alla lett. a), di stabilimenti che non svolgono le attività, individuate al regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 del 31/05/2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Si Intende per “AMDNC” le acque meteoriche dilavanti derivanti da attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare rischio di trascinamento di sostanze pericolose e di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 18 *Efficacia*

- [1] Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 19 *Sanzioni*

- [1] L'effettuazione di uno scarico oltre i limiti di emissioni fissati nelle tabelle allegate al decreto, e/o stabiliti dalla regione, oppure in assenza di autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. I proventi delle medesime sono assoggettate a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 152/06

Articolo 20 *Divieti*

- [1] Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree boscate, è fatto divieto di immettere acque superficiali o di scarico nel suolo mediante impianti di sub – irrigazione o di dispersione o altre opere, ai sensi dell'art. 75, comma 4, lettera c del regolamento regionale di attuazione della L.R. 39/00.

- [2] E' vietato installare pozzi a tenuta o neri ad eccezione del caso previsto nella delibera del comitato Interministeriale per la tutela delle Acque 04/02/1977, allegato n. 5, per abitazioni e locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30/40 litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Articolo 21

Entrata in vigore

- [1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.